COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del Reg. Data 18-03-20

Oggetto:Disposizioni per il funzionamento della Giunta in modalità a distanza con collegamento telematico

---

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 13:20, nella sede Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

==========

BERARDI EMANUELE	**SINDACO**	**P**
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	**VICE SINDACO**	**A**
GRAZIANI ENZO	**ASSESSORE**	**P**

==========

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO
Il Presidente Signor BERARDI EMANUELE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito Testo Unico Enti Locali) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

Preso atto che, sia pure in assenza di specifica disciplina regolamentare interna, le sedute di Giunta Comunale si sono ordinariamente tenute presso la Sala appositamente dedicata nella sede del Palazzo
Comunale, ovvero presso altra sede comunale stabilita dal Sindaco all'atto della convocazione;

Dato atto che per la validità delle sedute di Giunta comunale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti;

Dato atto altresì che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Rilevata tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno
dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria
compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Ritenuto potersi adottare specifico provvedimento che stabilisca le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60, nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»), ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;
- l'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che "le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente" e al punto 10) che "per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile";

Dato atto che diverse disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

Richiamati, a conferma di quanto detto nel superiore capoverso, in particolare:

1. l’art. 3 bis, l. n. 241 del 1990 “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;
2. l’art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990 “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14- bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;
3. Il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare:

- l’art. 7 comma 1 laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;
- l’art. 12 comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)” e comma 3 bis “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;
- l’art. 41 comma 1 che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;
- l’art. 45, comma 1 secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

Ritenuto, pertanto, che la compresenza fisica non costituisca presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento dell’organo collegiale, potendo disciplinarsi una modalità alternativa che, nel rispettare il metodo collegiale e quello della parità di trattamento dei singoli componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute;

Precisato che, con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere comunque garantito l’usuale e necessario riserbo sullo svolgimento delle sedute della Giunta comunale, atteso il carattere non pubblico delle stesse;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di approvare specifica disciplina di funzionamento e di svolgimento delle sedute di giunta a distanza con collegamento telematico;

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento in

considerazione della
necessità di attivare urgentemente tutte le procedure necessarie volte a garantire la partecipazione alle
sedute della Giunta comunale con collegamento telematico, anche in considerazione dell'emergenza
sanitaria in atto;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti linee guida aventi natura regolamentare:
a.1) le sedute di Giunta Comunale, presiedute dal Sindaco o dal Vice Sindaco, potranno validamente svolgersi anche senza la necessaria contestuale compresenza fisica di tutti i componenti presso la sala dell'adunanza individuata all'atto della convocazione. Le sedute di Giunta, ove previsto nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in forma completamente "a distanza" con collegamento telematico. Resta nella facoltà del Sindaco o, in caso di assenza, del Vice Sindaco, escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza;
a.2) più in particolare, il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alla riunione di Giunta comunale anche con modalità di audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza, intervenendo da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente ove si svolge la seduta cui saranno audio/video/telecollegati; di tale circostanza il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza.
b. Per lo svolgimento delle sedute di Giunta secondo le modalità di cui ai superiori punti a.1)
e a.2) è necessario che il collegamento audio/video:
b.1) garantisca la possibilità di accertare a chi presiede la seduta e al Segretario generale (o suo sostituto) l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in audio/video/teleconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b.2) consenta a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
c. La seduta di Giunta Comunale alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in audio/video/teleconferenza, si intende svolta nella sala della sede istituzionale del Palazzo Comunale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma
4 - del T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

****

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dal segretario comunale Dott. LUIGINO LORENZINI

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che quì si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO UFF.SEGRETERIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, 18-03-20 F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

==========

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERARDI EMANUELE	F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-04-20

[] E' stata comunicata, con lettera n. 1363 in data 08-04-20 ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267)

IL MESSO COMUNALE

Li, 08-04-20 F.to Antonelli Antonella

==========

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, lì 08-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINI DOTT. LUIGINO

==========

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO